



Comune di Giba

(C.A.P. 09010) Tel. (0781) 964023 - 964057 - Fax 964470

Determinazioni Area Contabile

N. 77 DEL 30-09-2021

Reg. Generale n. 395

Ufficio: PERSONALE

Oggetto: Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 17.11.2020 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa, in base all'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Visto il comma 236 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, in conformità al quale: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è,*

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Visto l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 che dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato ...omissis”;*

Visto l'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

Rilevato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018, come precisato dal D.P.C.M. 17/03/2020;

Dato atto che nell'anno 2021 non risulta un aumento delle unità di personale rispetto alla data del 31/12/2018, scaturente dal calcolo così come previsto nella procedura di cui alla nota prot. n. 179877 del 01.09.2020 della Ragioneria Generale dello Stato;

Rilevato che occorre procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 08.08.2018 avente ad oggetto *"Revisione straordinaria dei fondi risorse decentrate per gli anni dal 2010 al 2017"*, con la quale si disponeva per l'affidamento di un incarico esterno finalizzato ad ottenere un'approfondita analisi, verifica e ricostruzione del fondo delle risorse decentrate del Comune di Giba;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile n. 78 del 28.08.2018 che in esecuzione delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, affidava alla società Bianco e Associati Srl, con sede in Roma, il servizio di supporto, di analisi verifica e ricostituzione del fondo delle risorse decentrate;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 21.10.2019, con la quale sono state impartite le direttive in ordine alla competenza a provvedere in merito e alle modalità di recupero delle risorse erogate e non dovute;
- la determinazione del Segretario comunale n. 39 del 20/11/2019 di approvazione della Revisione dei Fondi risorse decentrate dal 2010 al 2017;
- la determinazione del Segretario comunale n. 41 del 02/12/2019 di rideterminazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Contabile n. 45 del 05/12/2019 di costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Contabile n. 72 del 13/10/2020 di costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020;

Dato atto che il Comune di GIBA:

➤ ha rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2020 e che è stato approvato il bilancio preventivo dell'anno 2021 in data 13/05/2021 nel quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;

➤ nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Considerato che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

Considerato che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004."*;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 67 comma 1 e 2 lett. b) le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio sono stabilmente incrementate di un importo pari alle *differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*

Preso atto che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 ed il costo attuale degli sviluppi economici di tali progressioni è pari ad Euro **362,31** e che tale importo viene integrato al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018;

Ricordato che l'articolo 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari allo *0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10 (alte professionalità);*

Preso atto che nell'importo unico consolidato di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali confluisce *l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità;*

Considerato che le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 , sono state reinserite in seguito alla revisione dei fondi dal 2010 al 2017 e pertanto contribuiscono a far parte dell'importo unico consolidato di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004;

Evidenziato altresì che tale importo unico consolidato resta confermato anche per gli anni successivi;

Considerato che alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 19 unità di personale comprensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e che per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 le risorse stabili del fondo devono essere incrementate di Euro 83,20 per ogni unità del suddetto personale, per cui il fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 viene incrementato di una quota pari ad Euro **1.580,80**;

Dato atto che sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 pari ad Euro **7.768,53** relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D. Lgs. 50/2016), da imputarsi nei corrispondenti capitoli che finanziano l'opera, il servizio o la fornitura;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018 *sono rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;*
- le somme non utilizzate nell'anno precedente ammontano a € **1.387,86** (economie anno 2020) da iscriversi nella parte variabile del fondo per l'anno 2021 e da escludersi, per effetto di precise disposizioni contrattuali, dal tetto di spesa del salario accessorio;

Considerato che i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 ammontano a € **1.549,04** e confluiscono nelle risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. e del CCNL 21.5.2018;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Considerato che le somme stanziare negli appositi capitoli del suddetto bilancio di previsione rispettano i limiti delle spese del personale previsti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

Rilevato che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016 e con il presente atto si rispetta il predetto limite;

Preso atto che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2016 sono pari ad Euro **134.347,04**;

Considerato che nell'anno 2021 sono stanziare, oltre a quanto previsto dalla presente determinazione, somme incluse nel limite del salario accessorio (retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative) e pertanto le risorse previste dalla presente determinazione rispettano quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017;

Ritenuto doveroso trasmettere la presente determinazione al Revisore dei Conti, per il rilascio dell'attestazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2020 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, come previsto dall'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001;

Visti:

- il T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000),
- il D. Lgs. 165/2001,
- il D. Lgs. 150/2009,
- il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. **Di costituire** il fondo delle risorse decentrate per l'anno **2021**, ai sensi dell'art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Locali come da allegati che sono parte integrante del presente atto;
3. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
4. **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;

5. **Di dare atto** che la presente determinazione verrà trasmessa al Revisore dei Conti, per il rilascio dell'attestazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2021 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, come previsto dall'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001;
6. **Di attestare** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dall'art.3 del D.L. n. 174/2012;
7. **Di dare atto** che:
 - il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - la presente Determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
 - la presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Giba per 15 gg. consecutivi.

ALLEGATI:

Allegato A _ Costituzione Fondo risorse decentrate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORTU DANIELA

PARERE: di Regolarità Tecnica Attestante la Regolarità e la Correttezza dell'Azione Amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Data: 30-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORTU DANIELA

PARERE: di Regolarità Contabile e Visto Attestante la Copertura Finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Determinazioni Area Contabile n.77 del 30-09-2021 COMUNE DI GIBA

Data: 30-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORTU DANIELA

*Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
(Art. 151 – Comma 4 e Art. 153 – Comma 5 del TUEL)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORTU DANIELA